



COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area **TECNICA** Numero **130** del **12-05-2023**

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO PER AUMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DETERMINA A CONTRARRE.CUP J88H22000090006 CIG: 981846881B

VISTO il decreto sindacale n. **18** del 27.12.2022 ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area Tecnica - Lavori Pubblici e Gestione del Territorio - Geom. **Manfredi** Stefano - fino al 31.12.2023.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. **12** del **02.05.2023** ad oggetto "Programmazione Previsionale 2023-2025: Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione"

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto "Assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi – esercizio finanziario 2023";

VISTA la Delibera G.C. n. 31 del 02.03.2023 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Ufficio tecnico Comunale, dei "**Lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento e messa in sicurezza con ampliamento per aumento della capacità ricettiva del Centro Infanzia la "Tana degli Orsetti" di Castelmasa**", dell'importo complessivo di € 718.500,00;

VISTA la Determina RdS n. 81 del 22.03.2023 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L. relativa ai "**Lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento e messa in sicurezza con ampliamento per aumento della capacità ricettiva del Centro Infanzia la "Tana degli Orsetti" di Castelmasa**", mediante affidamento diretto ex art. 1 c.2 lett.a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021. Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU", al Raggruppamento Temporaneo tra professionisti, per l'importo complessivo di € 74.660,72 (oneri previdenziali e Iva compresi) come di seguito riportato:

- Arch. Mariano Bonfante (Mandatario): Progettazione architettonica, D.L., Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, Coordinamento generale;
- I.A.A. Ingegneria Avanzi Associati (Mandante): progettazione e D.L. strutture;
- QuattroE (Mandante): progettazione e D.L. Impianti;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 11.05.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO PER AUMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL CENTRO INFANZIA LA "TANA DEGLI ORSETTI" DI CASTELMASSA- CUP J88H22000090006**" del valore complessivo di euro 718.500,00=, di cui euro 555.036,93= per l'esecuzione dei lavori, euro 9.660,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 153.803,07= per le somme a disposizione dell'ente;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 – Annualità 2023 approvato con Delibera G.C. n. 12 del 02.05.2023;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 delle opere di riqualificazione funzionale, adeguamento e messa in sicurezza con ampliamento per aumento della capacità ricettiva del Centro Infanzia la "Tana degli Orsetti" di Castelmasa, è stato individuato, per mezzo del Decreto del Sindaco del Comune di Castelmasa n. 14 del 02.12.2022 nella persona del geom. Stefano Manfredi, Responsabile dell'Area Tecnica e Controllo del Territorio del Comune di Castelmasa;

DATO ATTO che gli interventi oggetto del contributo di cui al decreto *Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione PNNR n.74 del 28/10/2022 relativo Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 "Potenziamento dei servizi di istruzione dagli asili nido all'università" Investimento 1.1 "Piano per asili*

nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e che conseguentemente il Progetto dell'opera in oggetto ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- Impatto sul paesaggio;
- Misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- Effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- Gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

RIBADITO pertanto che nel Progetto in parola:

- la progettazione si è commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. La caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento al principio del DNSH;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza giusta convenzione in data Rep. 583 del 02.02.2021;

DATO ATTO che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione».

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «procedura negoziata», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica

nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - ♦ caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - ♦ importo dell'appalto;
 - ♦ luogo di esecuzione;
 - ♦ incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - ♦ assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. **6 (sei)** scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 per una classifica non inferiore alla seconda;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione

in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OS6», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

VISTO l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022) e l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, di stabilire che il contratto d'appalto conterrà uno specifico articolo afferente le clausole di revisione dei prezzi come di seguito descritto:

1. sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il **CIG n. 981846881B** e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad euro 410,00;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture" ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

DETERMINAZIONI n. 130 del 12-05-2023 - pag. 5 - COMUNE DI CASTELMASSA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento dei «**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO PER AUMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL CENTRO INFANZIA LA "TANA DEGLI ORSETTI" DI CASTELMASSA- CUP J88H22000090006 – CIG 981846881B**»;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: esecuzione delle opere per l'attuazione dei lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento e messa in sicurezza con ampliamento della capacità ricettiva del Centro Infanzia 2La Tana degli Orsetti" di Castelmassa;
 - Oggetto del contratto: *lavori di costruzione di cui al CPV 45314100-1*;
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 564.696,93=, di cui euro 555.036,93= per l'esecuzione dei lavori, euro 9.660,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 153.803,07= per le somme a disposizione dell'ente*;
 - Termine di esecuzione dei lavori: *150 (centocinquanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna*;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
4. **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) e che il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 67 in data 11.05.2023 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito;
5. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;
6. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare all'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
7. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. **6 (sei)** imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPS 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
8. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
9. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
12. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
13. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente:	l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente	
«OG1»	per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della	
categoria	stessa;	
Categorie scorporabili:	l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili	
ricomprese	nelle categorie «OS6» che, pertanto, possono essere	
integralmente subappaltate;		
14. **DI STABILIRE**, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;
15. **DI** assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo dell'importo di € 410,00 in favore dell'Anac quale contributo dovuto imputando la somma al capitolo 3602 Codice di Bilancio 04.01-2.02.01.09.003 "PNRR Missione

4.1 Investimento 1.1 – Ministero dell’Istruzione e del Merito per finalità di edilizia prescolastica (Centro Infanzia) mediante il servizio di riscossione on line (numero di gara 9091841);

16. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Manfredi

17. DI DARE ATTO che Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è Nicoletta Pavani.

Il Responsabile del Servizio
F.to *MANFREDI STEFANO*

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON AMPLIAMENTO PER AUMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI" FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DETERMINA A CONTRARRE.CUP J88H22000090006 CIG: 981846881B

Responsabile del procedimento

Castelmassa li 12-05-2023

firma: F.to Pavani Nicoletta

Parere di regolarità contabile

Visto attestante la copertura finanziaria

Castelmassa li,

Il Responsabile Finanziario: F.to *Dott. Osti Michelangelo*

Publicazione al n. dell'Albo Pretorio on-line in data per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge.

Il Messo Comunale
F.to Grecchi Eugenia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelmassa li, _____

Il Funzionario Incaricato:
Grecchi Eugenia